

TI_GERICHTE 15.2024.34 vom 12. August 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.34

FR: TI_GERICHTE 15.2024.34 du 12 août 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.34 del 12 agosto 2024

Regeste

Ricorso contro l'esecuzione di sequestri di un conto dell'escusso sul quale è stato versato un capitale di previdenza

Erwägungen

E. 13

maggio 2024 dopo l'inoltro del ricorso, che l'avere sul conto pignorato è verosimilmente il saldo del versamento del suo avere di libero passaggio di fr. 426'510.13 presso la Cassa pensione FFS effettuato il 20 marzo 2023 dalla Fondazione istituto collettore LPP (v. sotto consid. 2.2). 2. Il ricorrente allega che sul suo conto presso la PostFinance, oggetto dei sequestri (e dei pignoramenti), è stato versato il suo libero passaggio in seguito al riconoscimento di una rendita d'invalidità del 100%. Afferma che la sua rendita AI di fr. 2'450.– mensili è insufficiente a coprire il suo minimo esistenziale, da lui valutato in fr. 3'700.– (base di fr. 1'200.– + interessi ipotecari, ammortamenti e spese di fr. 1'700.– + premi LAMal di fr. 600.– + spese di trasferte con l'automobile di fr. 200.–), sicché deve far capo al suo avere pensionistico, da ritenere secondo lui impignorabile, poiché è necessario a compensare l'ammacco di fr. 15'000.–/anno riportato a un'aspettativa di vita di almeno 20 anni. 2.1 Nelle osservazioni al ricorso l'UEC si rimette al giudizio della Camera pur qualificando il ricorso come un "processo alle intenzioni", dal momento che l'UE non si è ancora determinato sulla pignorabilità dei diritti sequestrati. Nelle sue l'UE giunge alla stessa conclusione, non senza contestare la censura relativa al mancato accertamento della situazione finanziaria dell'escusso, facendo valere che egli è rimasto silente fino al ricorso dell'8 aprile 2014 e non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue contestazioni. Rileva che la somma sequestrata è limitata a fr. 231'395.55 a fronte di un libero passaggio di fr. 426'506.10 (all'8 marzo 2023). 2.2 Si dà atto all'UE che prima del ricorso non era possibile determinare l'origine dei fondi depositati sul conto postale sequestrato poiché l'escusso era rimasto silente fino ad allora. La situazione è però cambiata dopo l'inoltro dell'impugnativa, con cui il ricorrente ha reso verosimile che l'avere sequestrato potesse essere costituito dalla prestazione di libero passaggio di fr. 426'506.10 al 16 febbraio 2023 di cui all'attestazione prodotta quale doc. H, confermata dal dettaglio dei movimenti del conto (stampato dall'app della Postfinance) accluso all'invio del 13 maggio 2024, relativo all'accredito di fr. 426'510.13 il 20 marzo 2023 da parte della Schweizerische Sozialpartner-Stiftung (Fondazione istituto collettore LPP). 2.2.1 Secondo la giurisprudenza citata nell'ordinanza di questa Camera del 17 aprile 2024, le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili, ovvero dopo il verificarsi dell'evento assicurato oppure dopo il trasferimento della prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio e una richiesta dell'escusso volta al suo versamento (DTF 148 III 232 consid. 6.2), sono limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario);

citata 148 III 232 consid. 6.2.2; DTF 121 III 285 consid. 3; 120 III 71 consid. 2/c). Il Tribunale federale ha parificato, sotto questo pro filo, i versamenti in capitale alle rendite in modo da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 117 III 20 consid. 4/a e 4/b; 115 III 45 consid. 1/b; 113 III 10 consid. 1-3). Siccome il debitore non può essere costretto a comprare una rendita con l'importo ricevuto a titolo di capitale di previdenza, l'Ufficio deve stabilire l'importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l'escusso, in base alla sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza (DTF 113 III 10 consid. 5; sentenze della CEF 15.2014.49 del 2 lu-glio 2014 consid. 2.2 e 15.2008.64 del 29 agosto 2008, RtiD I 2009 730 n. 64c, consid. 8).

2.2.2 Nel caso in esame, per poter pignorare la prestazione di libero passaggio versata sul conto postale dell'escusso, l'UE avrebbe quindi dovuto stabilire il suo minimo esistenziale, d'ufficio, già allo stadio del sequestro (art. 93 LEF, cui rinvia l'art. 275), e in ogni caso in vista del pignoramento, cui esso doveva procedere a ricezione delle domande di proseguimento delle esecuzioni a convalida dei sequestri presentate l'11 marzo 2024, la sola partecipazione al pignoramento già eseguito il 28 febbraio 2024 non bastando, siccome verte su un credito di fr. 34'553.– insufficiente a coprire sia l'una che l'altra delle pretese degli enti sequestranti (oltre ai crediti degli altri partecipanti al gruppo).

2.3 Che la somma da garantire con i sequestri, di fr. 231'395.55 oltre ad accessori, sia inferiore al libero passaggio di fr. 426'506.10 riconosciuto all'escusso all'8 marzo 2023 non è decisivo, da una parte perché non è dato di sapere a quanto ammonti ora il saldo dei conti postali (al 24 luglio 2024 risultava di soli fr. 213'876.91 secondo l'estratto assunto dalla Camera) e dall'altra poiché secondo la giurisprudenza appena citata (sopra consid. 2.2.1) il pignoramento non può eccedere dodici volte la quota pignorabile (eccedente il minimo esistenziale dell'escusso) della rendita vitalizia immediata che l'escusso, in base alla sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza.

3. Nel ricorso RI 1 ha sostenuto che il suo minimo vitale ammonta a fr. 3'700.– mensili (base di fr. 1'200.– + interessi ipotecari, ammortamenti e spese di fr. 1'700.– + premi LAMal di fr. 600.– + spese di trasferte con l'automobile di fr. 200.–). Entro il termine impartito dall'UE il 3 maggio 2024 per produrre tutti i giustificativi di pagamento delle spese da lui sostenute, l'escusso ha allegato al suo scritto del 13 maggio 2024 il dettaglio delle sue "spese correnti mensili", ammontanti a fr. 3'936.30 complessivi.

3.1 Nelle sue osservazioni al ricorso, l'UE "presumerebbe" che il fabbisogno del ricorrente possa essere di fr. 2'745.– mensili (base di fr. 1'200.–, spese d'abitazione di fr. 1'325.–, pari agli interessi ipotecari dovuti all'UBS senza ammortamenti e spese di riscaldamento di fr. 220.–, ancorché il pagamento di tali spese non sia stato comprovato). Ritiene invece di non poter riconoscere il premio della cassa malattia KPT, di fr. 476.90, in quanto non è più pagato da tempo, tanto che al riguardo sono pendenti esecuzioni e attestati di carenza di beni, né i premi dell'assicurazione responsabilità civile ed economia domestica, le spese d'elettricità non relative al riscaldamento (AIL), le spese di telecomunicazione e le tasse per l'acqua, la raccolta dei rifiuti e l'uso delle canalizzazioni, tutte comprese nel minimo di base di fr. 1'200.–. Non possono neppure essere considerati eventuali costi legati all'uso del veicolo privato, poiché esso non "apparirebbe" impignorabile.

3.2 Si deve prendere atto che l'UE non ha emesso alcuna decisione sul minimo esistenziale del ricorrente, non ha verificato quale parte del saldo dei conti postali è costituita dal capitale previdenziale versatogli, non ha stabilito quale rendita vitalizia immediata potrebbe essere comperata con il saldo di tale capitale e

non ha per tanto determinato la quota pignorabile di siffatta rendita, tenuto conto della rendita AI di fr. 2'450.– mensili, nel senso dell'art. 93 LEF. Occorre pertanto rinviare l'incarto all'UE affinché proceda a tali accertamenti, o meglio: a) stabilisca con un provvedimento il minimo esistenziale del ricorrente, tenuto conto che secondo la più recente giurisprudenza della Camera gli escussi che vivono in casa propria hanno il diritto di aggiungere al proprio minimo vitale la tassa per l'uso delle canalizzazioni (sentenze della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 4.3.1 e 15.2021.129 del 3 maggio 2022, RtiD 2023 I 670 n. 41c, consid. 5.1) e ricordata la facoltà offerta all'escusso dall'art. 93 cpv. 4 LEF, entrato in vigore il 1° luglio 2024, di chiedere all'ufficio d'esecuzione di pagare, per la durata del pignoramento, i premi correnti e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) direttamente all'assicuratore prelevando le somme necessarie dai redditi pignorati, ciò che presuppone tuttavia che l'escusso consegni all'UE il contratto d'assicurazione e le fatture dei suoi premi e partecipazioni maturati durante il pignoramento; b) chieda alla Postfinance un estratto dei conti sequestrati (e da pignorare) con i movimenti dal marzo del 2023 e determini quale parte del saldo attuale è da ricondurre al capitale previdenziale versato il 20 marzo 2023; c) domandi a un assicuratore privato di calcolare quale rendita vitalizia immediata l'escusso potrebbe comprare con il saldo del capitale previdenziale stabilito al punto "b" che precede; d) determini la quota pignorabile del capitale previdenziale residuo (secondo il punto "b") nel senso dell'art. 93 LEF, ovvero la differenza tra la somma della rendita AI (di fr. 2'450.– mensili) – impignorabile ma computabile (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii) – e della rendita vitalizia immediata calcolata al punto "c" e il minimo esistenziale fissato al punto "a"; e) pignori (e confermi il sequestro) del saldo dei conti postali limitatamente a dodici volte la quota pignorabile stabilita al punto "d" (art. 93 cpv. 2 LEF; sopra consid. 2.2.1); f) prelevi, se l'escusso chiederà il pagamento diretto dei premi LAMal correnti e delle eventuali partecipazioni e fornirà i documenti necessari (sopra ad "a"), le spese in questione direttamente sulla somma pignorabile accertata al punto "e", non computandole nel minimo esistenziale. 4. Non risulta che la moglie del ricorrente abbia un diritto reale sul capitale previdenziale, che d'altronde è stato versato su un conto intestato esclusivamente a lui. Ella potrà se del caso rivendicare la metà che il ricorrente asserisce essere di spettanza di lei (art. 106 LEF). Nel frattempo ciò non osta al sequestro e al pignoramento dell'intera quota pignorabile di questo capitale. 5. In assenza d'indicazioni contrarie del ricorrente (sopra ad F), il saldo non pignorato del conto postale privato sul quale la Postfinance ha "riservato" (solo) fr. 41'881.91 dovrebbe permettere di pagare le somme indicate nel suo scritto dell'11 luglio 2024. Non può quindi essere dato seguito alla sua richiesta dell'11 luglio 2024. Gli rimane ad ogni modo la facoltà di ripresentare la domanda all'UE, fermo restando che la nuova decisione, fondata sul considerando 3.2, dovrebbe limitare il pignoramento in modo sufficiente a lasciare a sua disposizione quanto necessario al pagamento delle somme in questione. 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l'incarto è retrocesso all'Ufficio d'esecuzione affinché determini nuovamente il sequestro dei conti postali di RI 1 secondo le indicazioni riportate nel soprastante considerando 3.2. 2. Non è dato seguito alla richiesta del ricorrente dell'11 luglio 2024. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.